

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 24.06.2020

Oggi 24 giugno 2020 alle ore venti e trenta, presso il piazzale del "mercato" a Tirano in Via Fermi n. 63, si è riunita l'assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione "CON I GIOVANI PER I POVERI" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione nuovo statuto

Sono presenti trentatre Soci dei cinquanta iscritti nel libro sociale.

Il Presidente, constatata la validità della seduta, nomina a fungere da segretario il socio Bassi Marilena.

Si dà lettura del nuovo statuto, modificato in parte secondo le indicazioni del D.Lgs. 117/2017. Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea lo approva all'unanimità.

Si allega lo statuto al presente verbale formandone parte integrante.

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da trattare, dichiara chiusa la seduta alle ore 22.

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017


Il Presidente


Il Segretario

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CON I GIOVANI PER I POVERI - ODV"

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione avente la seguente denominazione **"CON I GIOVANI PER I POVERI ODV"**, di seguito in breve "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, ed è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

L'associazione ha sede in Tirano, Viale Italia n. 163, con deliberazione del Consiglio Direttivo può trasferire altrove la Sede, aprire, succursali, filiali o sedi secondarie nonché recapiti previa comunicazione agli associati.

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea degli Associati.

Art. 2 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- 1) fornire aiuti materiali, economici, morali, culturali e religiosi alle popolazioni povere dell'America Latina in collaborazione e nello spirito dell'Operazione Mato Grosso;
- 2) promuovere la formazione di volontari e la sensibilizzazione ai problemi dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; (D. Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera n);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive

modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (D. Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera u);

2. In particolare l'associazione al fine di finanziare la fornitura degli aiuti materiali ed economici di cui al precedente articolo punto 1), sia di promuovere la formazione dei soci e/o simpatizzanti e la sensibilizzazione della popolazione e della cittadinanza in relazione al precedente articolo punto 2, si propone di svolgere attività di raccolta fondi e invito alla raccolta fondi, tramite attività di varia natura, quali ad esempio:

- realizzare attività manuali di manutenzione del territorio e servizi ad enti pubblici e privati, quali ad esempio, i lavori di riforestazione, la pulizia di sentieri, la pulizia manuale di ambienti interni ed esterni, sgomberi e traslochi, la distribuzione di volantini e simili, la raccolta di beni di modico valore e vestiti usati, lavori di tinteggiatura senza ponteggio, e quant'altro verrà deliberato dal Consiglio Direttivo per detti scopi.

- stimolare e potenziare una cultura del riciclo e del riutilizzo, anche attraverso apposite azioni e creazione di specifici spazi, di rimessa in circolo e scambio mediante offerte di beni di modico valore;

- eseguire attività manuali di recupero, sistemazione e riadattamento e scambio/vendita di oggetti e beni già utilizzati di modico valore;

- promuovere la formazione di volontari e la sensibilizzazione della popolazione e della cittadinanza ai problemi dei paesi in via di sviluppo;

- sviluppare forme di collaborazione con altre associazioni e gruppi di cittadini che perseguono analoghi obiettivi;

- collaborare con altri Enti del Terzo Settore, Imprese Sociali, Enti pubblici e privati, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017;

- cooperare con Enti pubblici attraverso le forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e

convenzione ai sensi del titolo VII del D.Lgs. 117/2017.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 – Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi, previa approvazione da parte del consiglio direttivo.

Art. 5 – Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa, comprese le modalità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 6 – Ammissione

1. All'Associazione potranno aderire tutte le persone fisiche di qualsiasi cittadinanza e nazionalità che si impegnino a realizzare gli scopi statutari, e che ne condividano i fini.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide il Consiglio Direttivo; contro la sua decisione è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della decisione stessa, all'Assemblea. La qualità di associato si perde per dimissione tramite semplice comunicazione scritta, per manifesto disinteresse nei confronti dei fini dell'Associazione o per qualsiasi altra violazione dello Statuto o del regolamento da accertarsi da parte del Consiglio Direttivo. Contro la sua decisione è ammesso ricorso come sopra. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri

dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

4. Ogni associato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota o l'entità del suo contributo associativo.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale, da versarsi secondo quanto stabilito dall'Assemblea, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega, e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da consiglio direttivo/dall'Assemblea.

Art. 8 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà..

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3. L'attività dei volontari è regolata dalle disposizioni del Titolo III del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Art. 9 – Organi sociali

1. Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo, qualora previsto.

2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 anni e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

4. Al superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente l'Assemblea provvederà alla nomina dell'organo di controllo o del revisore ai sensi degli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017.

Art. 10 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

4. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

5. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;
- b) fissare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- h) deliberare sui ricorsi dei soci;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata in via ordinaria ogni anno entro il 30 aprile per l'approvazione del programma di attività e della relazione generale dell'attività svolta dal Consiglio Direttivo: detto programma dovrà essere corredato dal rendiconto specifico.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di

convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

4. Oltre che nei casi precedenti, l'Assemblea potrà essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo riterrà utile alla programmazione delle attività ed alla gestione associativa.

Art. 13 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria regolarmente convocata è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice con votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Consiglio Direttivo; per alzata di mano nelle altre votazioni salvo richiesta di scrutinio segreto da parte di almeno un terzo dei presenti all'Assemblea.

4. L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto

nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 14 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'ambito del loro mandato, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 15 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) determinare le quote di ammissione, le quote di iscrizione annuale e le eventuali contribuzioni straordinarie occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- o) accettare contributi, donazioni e proventi da terzi.
- p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 16 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
3. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente od in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
5. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 17 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 1. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 2. dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 3. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 4. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 5. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;

6. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
7. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
8. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
9. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
 - e) il libro delle adunanze dell'organo di controllo, nel caso in cui questo organo sia stato nominato.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 19 - patrimonio dell'Associazione

L'Associazione svolge la propria attività senza scopo di lucro.

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi, ivi compresi i fondi raccolti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 84, comma 1, del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Il patrimonio dell'Associazione è inizialmente formato dalle quote di ammissione determinate dal Consiglio Direttivo. Durante la vita dell'Associazione, il patrimonio è formato dalle somme ricevute a detto scopo, mentre tutte le altre entrate, conseguenti all'attività dei

soci, al netto delle spese di funzionamento, sono a disposizione dell'Assemblea per la devoluzione, a titolo di contributo non ripetibile, alle iniziative indicate all'art. 2 dello Statuto. Al termine dell'Associazione e cioè in caso di suo scioglimento, il patrimonio è formato da tutte le somme e da tutti i beni esistenti nell'Associazione, al netto dei debiti e degli impegni deliberati. Le quote di ammissione, così come i contributi associativi in conto patrimonio, non sono trasmissibili, né rivalutabili, né rimborsabili; tuttavia in caso di morte del loro titolare, uno dei suoi eredi ha diritto di subentrare nella qualità di socio, sempre che gli altri eredi lo designino concordemente entro un anno dall'evento.

Nel bilancio annuale il patrimonio dell'Associazione verrà evidenziato al netto delle somme da destinarsi alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Art. 20 - Scritture contabili

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione e cura la redazione del bilancio di esercizio nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 21 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3 , del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

8. In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 il consiglio direttivo provvede altresì alla redazione del bilancio sociale.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 24 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 25 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

